

DELIBERAZIONE N. 8



COMUNE DI CAMUGNANO

(Provincia di Bologna)

Adunanza straordinaria di prima convocazione Sessione pubblica

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **MODIFICA ARTICOLI REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE N.46 DEL 27/09/2017**

Addi **VENTISETTE MARZO DUEMILADICIANNOVE**, dalle ore **20:30** a seguire, in Camugnano (BO) in Piazza Kennedy nella Sala delle adunanze Consiliari al primo piano del Palazzo Comunale, convocato con appositi avvisi e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si è riunito il Consiglio Comunale di Camugnano con l'intervento dei suoi componenti che previo appello nominale, risultano come di seguito distinti per presenti ed assenti:

	Componenti	Funzioni	Presenti/Assenti
1)	MASINARA MARCO	Sindaco	Presente
2)	VEDUTI ANTONIO	Consigliere	Presente
3)	RINALDI ENZA	Consigliere	Presente
4)	MASINARA ANNAMARIA	Consigliere	Presente
5)	LAZZARI UBALDO	Consigliere	Presente
6)	GRANDI MASSIMO	Consigliere	Presente
7)	CATI SILVANO	Consigliere	Presente
8)	PASQUALI ALESSIO	Consigliere	Presente
9)	DEL MORO ALFREDO	Consigliere	Presente
10)	CAVICCHI CARLA	Consigliere	Presente
11)	MAESTRINI BRUNO	Consigliere	Presente

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il **Masinara Marco - SINDACO**, assume la Presidenza dell'Assemblea Consiliare e dichiarata aperta la sessione, provvede, per eventuali esigenze di votazione segreta, alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

,,,
quindi invita l'Assemblea a provvedere in ordine agli argomenti descritti nell'ordine del giorno.
Partecipa, assiste e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Calignano Rosa Laura.

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLI REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE N.46 DEL 27/09/2017.

Relaziona sul punto il Consigliere Grandi che informa della necessità di procedere alla modifica del regolamento che disciplina le entrate tributarie prevedendo la possibilità di aumentare gli interessi legali di tre punti percentuali per gli avvisi emessi nel 2019, al fine di gestire in maniera ottimale il contenzioso pendente con Enel.

Non registrandosi interventi si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 21.12.2018, esecutiva, è stato approvato il DUP 2019/2020/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 21.12.2018, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2020/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 31.12.2018, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) definitivo per l'anno 2019;

RICHIAMATI :

- l'art. 52 del d.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 42 lett. A) del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di ordinamento dei tributi;

Visto Il vigente Regolamento Generale delle Entrate tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/1999 e successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 29/03/2007 e n. 46 del 27/09/2017;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che prevede, quale termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.28 del 02 febbraio 2019, con il quale viene ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019;

RILEVATA la necessità di apportare modifiche al vigente regolamento delle entrate tributarie e nello specifico ai seguenti articoli (Allegato 1):

- l'art. 19 "Sospensione e dilazione del versamento";
- l'art. 20 "Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni: adozione ex-novo;
- l'art. 20 BIS "Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni:
- Art. 23 "Vigenza" ;

RITENUTE le modifiche meritevoli di approvazione;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie nel testo risultante dalle modifiche sopraindicate, quale parte integrante della presente Deliberazione (Allegato 2);

ACQUISIO il parere del Revisore dei Conti – verbale n. 7 del 27/03/2019, conservato agli atti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, riportati in allegato;

RICHIAMATI:

- la circolare del Ministero delle Finanze 29/12/2000 n. 241/E;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

con votazione unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamate;

2. DI APPROVARE le modifiche apportate agli articoli del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/1999 e successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 29/03/2007 e n. 46 del 27/09/2017, elencati in premessa, il tutto come da Allegato 1, riportante gli articoli stessi nel testo coordinato con le modifiche;

3. DI APPROVARE il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie nel testo risultante dalle modifiche sopraindicate, allegato, quale parte sostanziale della presente deliberazione (Allegato 2);

4. DI DARE ATTO che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019 ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

6. DI PUBBLICARE il presente regolamento:

- sul sito internet istituzionale del Comune nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

7. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL
27/03/2019

ALLEGATO 1)

**Modifica articoli
Regolamento generale
delle entrate tributarie**

Art. 19 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta ~~Comunale~~ Municipale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico collettivo, da spostamento di termini per l'approvazione del bilancio di previsione e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Spetta al ~~Sindaco~~ Giunta Municipale ridurre, anche fino a due, le rate di riscossione di cui all'art. 72, comma 3°, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.

3. Il Comune, con atto della ~~Consiglio Comunale~~ Giunta Municipale, può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

4. Il contribuente può richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo, di sanzione, di interessi e relativi accessori, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva alle condizioni e nei limiti seguenti:

- ~~durata massima: ventiquattro mesi;~~
- ~~decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;~~
- ~~applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata o, in mancanza, nella misura legale;~~
- ~~inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.~~

- a) **l'accesso alla rateizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza, alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del richiedente, contenente l'adesione all'atto da parte del contribuente e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente;**
- b) **gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure:**

Persone fisiche:

- Fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad Euro 2.400,00;
- Fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da Euro 2.400,01 a 3.200,00;
- Fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da Euro 3.200,01 a Euro 4.800,00;
- Fino a n. 30 rate mensili per importi complessivi superiori ad Euro 4.800,00.

Soggetti diversi dalle persone fisiche:

- Fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad Euro 3.600,00;
- Fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da Euro 3.600,01 a 4.800,00;
- Fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da Euro 4.800,01 a Euro 7.200,00;
- Fino a n. 30 rate mensili per importi complessivi superiori ad Euro 7.200,00.

- c) l'istanza non è ammissibile per atti presupposti qualora prima della presentazione della stessa l'Amministrazione abbia provveduto a notificare l'atto successivo.
- d) l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 60,00. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente.
- e) per importi superiori ad Euro 60.000,00, l'ammissione alla rateazione del versamento è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dal Comune, per una cifra corrispondente all'importo totale dovuto comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore e avente scadenza un anno successivo al termine di versamento dell'ultima rata del piano.
- f) non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a precedenti piani di rateazione concessi dall'amministrazione, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal Contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno 3 rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione.
- g) il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi la prima oppure quando non versi almeno 4 rate, anche non consecutive, per i piani che prevedono più di 12 rate mensili. Per i piani fino a 12 rate mensili il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi almeno 2 rate, anche non consecutive.
- h) l'importo residuo non versato del piano concesso a soggetto successivamente decaduto dal beneficio della rateazione sarà riscosso coattivamente.
- i) nei casi di cui al comma h, la garanzia prestata dovrà essere preventivamente escussa.
- j) la rateazione è concessa, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, con Provvedimento del Responsabile di area a cui compete la gestione del tributo interessato alla rateizzazione stessa, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
- k) le rate sono determinate nel provvedimento di concessione della rateazione di cui al comma j) e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5- Il presente articolo si applica a tutte le entrate tributarie dell'Ente. Eventuali previsioni contrastanti contenute nei singoli regolamenti sono abrogate.

~~5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.~~

~~6. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.~~

~~7. La competenza a concedere il pagamento rateale è del Responsabile dell'Area a cui compete la gestione del tributo interessato alla rateizzazione stessa.~~

Art. 20 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza o altro atto amministrativo che abbia accertato o confermato il diritto medesimo ~~ehe accerta o conferma il diritto medesimo. Gli interessi decorrono dalla data dell'eseguito versamento~~

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. L'Amministrazione Comunale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 20 BIS- Interessi dovuti su versamenti. Rimborsi, rateazioni.

1 - La misura annua del tasso di interesse da applicare ai rapporti di imposta pendenti al 1/1/2007, relativamente a tutti i tributi comunali, è fissato nella stessa percentuale del tasso legale vigente alla data di approvazione del presente regolamento, **ferma restando la possibilità di introdurre una maggiorazione del tasso legale fino a tre punti percentuali, in fase di accertamento.**

2 - ~~La misura del tasso di interesse da applicare per i tributi locali per i periodi di imposta successivi a quello di approvazione del presente regolamento è individuato nella stessa misura del tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.~~

La misura del tasso di interesse da applicare ai tributi locali successivamente alla data di approvazione del presente regolamento è individuato nella stessa misura del tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

3 - In caso di emissione di avvisi di accertamento di importo superiore alla soglia di € 60.000,00 a titolo di maggiore imposta dovuta, in considerazione della gravità della violazione commessa dal contribuente e del conseguente danno arrecato al Comune, gli interessi sulla maggiore imposta dovuta dovranno essere irrogati nell'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 165 L. 296/2006, pari quindi al tasso di interesse legale da maggiorarsi per ciascun anno di tre punti percentuali.

4- La disposizione di cui al precedente comma 3) si applica a tutte le entrate tributarie dell'Ente. Eventuali previsioni contrastanti contenute nei regolamenti dei singoli tributi sono abrogate.

5 - Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica esclusivamente il tasso d'interesse legale, con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

Art. 23 - Vigenza

1. ~~Le modifiche introdotte nel presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2007~~ **Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.**

Allegato 2



COMUNE DI CAMUGNANO
Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE**

- * **Approvato con delibera di consiglio comunale n. 16 del 20/3/1999**
- * **Modificato con delibera di consiglio comunale n. 25 del 29/03/2007**
- * **Modificato con delibera di consiglio comunale n. 46 del 27/09/2017**
- * **Modificato con delibera di consiglio comunale n. 8 del 27/03/2019**

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Definizioni
- Articolo 2: Ambito e scopo del regolamento
- Articolo 3: Regolamenti specifici
- Articolo 4: Entrate tributarie comunali
- Articolo 5: Agevolazioni Tributarie
- Articolo 6: Aliquote e tariffe

Titolo II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 7: Forma di gestione
- Articolo 8: Il funzionario responsabile del tributo
-

Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 9: Dichiarazione tributaria
- Articolo 10: Attività di controllo
- Articolo 11: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 12: Rapporti con il contribuente
- Articolo 13: Diritto di interpello

Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 14: Notificazione

Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

- Articolo 15: Contenzioso
- Articolo 16: L'autotutela
- Articolo 17: Accertamento con adesione

Titolo III RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 18: Riscossione
- Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento

- Articolo 19 BIS: Compensazioni tra crediti e debiti
- Articolo 20: Rimborsi
- Articolo 20 BIS: Interessi dovuti su versamenti. Rimborsi, rateazioni.
- Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Titolo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 22: Norme finali
- Articolo 23: Vigenza

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- b) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- c) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- d) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- e) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione - PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- f) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2 **Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza dell'Ente Locale.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3 **Regolamenti specifici**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Articolo 4 **Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 5
Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, che non sia necessario disciplinare con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salvo esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del dipendente comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione **o in alternativa mediante presentazione con documento di identità in allegato**. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione nderogabile.

Articolo 6
Aliquote e tariffe

- **Il Comune , nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, provvede alla determinazione delle aliquote e delle Tariffe dei tributi comunali.**
- La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
- In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno **precedente**.

Titolo II
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7

Forma di gestione

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità delle gestione associata.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. Per l'affidamento della gestione a terzi, e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara. In ogni caso la scelta non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 8
Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) **forma i ruoli e gli elenchi per la riscossione anche coattiva;**
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 15;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

2. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 9 Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 10 Attività di controllo

1. L'ufficio tributi comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, vale a dire: errori non incidenti sulla determinazione del tributo, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e lo informa degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può disporre l'attribuzione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari progetti finalizzati, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Articolo 11
Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, i responsabili dei procedimenti di rilascio **di permessi di costruire**, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

Articolo 12
Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarne gli adempimenti di legge. Una prima fase d'informazione al contribuente può essere adibita anche al personale addetto all'Ufficio relazioni con il pubblico, di concerto e in stretta collaborazione con l'Ufficio Tributi e/o il funzionario responsabile del tributo stesso.

Articolo 13
Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

2. La richiesta deve essere consegnata o spedita all'ufficio protocollo del Comune e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;
- b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata;
- c) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
- d) la documentazione necessaria per l'emissione del parere, corredata da relativo elenco;
- e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. Alla richiesta di parere deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione.

4. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative od interpretazioni ad opera di circolari e risoluzioni ministeriali, sono da ritenersi nulli.

5. Il parere reso è privo di effetto nei casi di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze, indicati dal contribuente, rilevanti ai fini della pronuncia.

6. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma quattro, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 14 Notificazione a mezzo posta

1 - La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale, con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

2 - Se il contribuente accertato è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto nelle mani del medesimo da parte della persona addetta all'Ufficio nominata appositamente ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3 - Per la notifica degli atti di accertamento e per quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 il responsabile dell'Ufficio competente può, con provvedimento formale, nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

Articolo 15 Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Tuttavia, spetta sempre al funzionario responsabile (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal Suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16 L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere con propria determinazione:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
- c) alla conseguente eventuale restituzione di somme versate e non dovute.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va notificato al destinatario dell'atto.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo **nell'accertamento** del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- i) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza favorevole al Comune e che cada proprio sul punto che sta alla base dell'illegittimità.

7. L'atto dev'essere annullato anche se:

- a) è divenuto definitivo per mancata impugnazione del contribuente: cartella esattoriale notificata e non impugnata quando non risultino all'amministrazione i dati dei versamenti d'imposta che, tuttavia, sono stati eseguiti;
- b) il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità e improcedibilità), ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. N° 546/1992;
- c) esiste un giudizio pendente;
- d) il contribuente non ha presentato istanza alcuna.

8. È ammessa la presentazione di un'istanza del contribuente tesa al ritiro dell'atto impositivo o all'abbandono della pretesa tributaria. L'ufficio, nell'ambito della propria attività discrezionale, può valutarla o no, ma deve, comunque, rispondere entro trenta giorni all'istanza medesima.

9. Ai fini dell'esercizio concreto dell'autotutela, la legge non considera rilevante:

- a) i comportamenti tenuti dal contribuente;
- b) il tempo trascorso dall'emanazione dell'atto;
- c) le vicende processuali dell'atto, sempreché lo stesso non sia passato in giudicato sostanziale.

Articolo 17 **Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

2. L'accertamento con adesione ha come scopo la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente e costituisce espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo III
RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18
Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. Decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 14 vengono iniziate le procedure di riscossione coattiva.

4. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, integrato con i D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 e 17/08/1999 n.326 e successive modificazioni.

5. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate tributarie comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile del tributo.

6. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

7. In alternativa, è possibile procedere direttamente alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi e nei limiti di legge. In tal caso, con apposita deliberazione di Giunta comunale, vengono determinati gli oneri relativi al costo aggiuntivo per l'attivazione delle attività di recupero sostenuti dall'ente da porre a carico del soggetto debitore.

8. E' ammesso il ricorso a soggetti terzi di comprovata esperienza e professionalità, anche per la sola gestione di una o più fasi od attività della procedura esecutiva.

9. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi de R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva mediante ruolo, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

Articolo 19
Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Municipale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico collettivo, da spostamento di termini per l'approvazione del bilancio di previsione e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Spetta alla Giunta Municipale ridurre, anche fino a due, le rate di riscossione di cui all'art. 72, comma 3°, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.

3. Il Comune, con atto della Giunta Municipale, può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

4. Il contribuente può richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo, di sanzione, di interessi e relativi accessori, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva alle condizioni e nei limiti seguenti:

a. l'accesso alla rateizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza, alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del richiedente,

contenente l'adesione all'atto da parte del contribuente e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente;

- b. gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure:

Persone fisiche:

- Fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad Euro 2.400,00;
- Fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da Euro 2.400,01 a 3.200,00;
- Fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da Euro 3.200,01 a Euro 4.800,00;
- Fino a n. 30 rate mensili per importi complessivi superiori ad Euro 4.800,00.

Soggetti diversi dalle persone fisiche:

- Fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad Euro 3.600,00;
- Fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da Euro 3.600,01 a 4.800,00;
- Fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da Euro 4.800,01 a Euro 7.200,00;
- Fino a n. 30 rate mensili per importi complessivi superiori ad Euro 7.200,00.

- c. l'istanza non è ammissibile per atti presupposti qualora prima della presentazione della stessa l'Amministrazione abbia provveduto a notificare l'atto successivo.
- d. l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 60,00. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente.
- e. per importi superiori ad Euro 60.000,00, l'ammissione alla rateazione del versamento è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dal Comune, per una cifra corrispondente all'importo totale dovuto comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore e avente scadenza un anno successivo al termine di versamento dell'ultima rata del piano.
- f. non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a precedenti piani di rateazione concessi dall'amministrazione, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal Contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno 3 rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione.
- g. il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi la prima oppure quando non versi almeno 4 rate, anche non consecutive, per i piani che prevedono più di 12 rate mensili. Per i piani fino a 12 rate mensili il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi almeno 2 rate, anche non consecutive.
- h. l'importo residuo non versato del piano concesso a soggetto successivamente decaduto dal beneficio della rateazione sarà riscosso coattivamente.
- i. nei casi di cui al comma h, la garanzia prestata dovrà essere preventivamente escussa.
- j. la rateazione è concessa, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, con Provvedimento del Responsabile di area a cui compete la gestione del tributo interessato alla rateizzazione stessa, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
- k. le rate sono determinate nel provvedimento di concessione della rateazione di cui al comma j) e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5- Il presente articolo si applica a tutte le entrate tributarie dell'Ente. Eventuali previsioni contrastanti contenute nei singoli regolamenti sono abrogate.

Art. 19 BIS
Compensazioni tra crediti e debiti

1 - E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell' ambito delle entrate comunali disciplinate nel presente regolamento.

2 - Le richieste di compensazione previste nel presente articolo sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione.

3 - E' compito del Funzionario Responsabile di area individuare di volta in volta le tipologie e l'entità dei crediti e debiti da compensare in base ai principi di economicità ed efficienza e nel rispetto delle modalità contabili in ordine alla trasparenza delle compensazioni effettuate.

4 - In mancanza di apposita richiesta il Funzionario Responsabile può anche disporre la compensazione d'ufficio mediante notifica di apposito atto motivato.

5 - Il soggetto che si avvale della facoltà di cui ai commi precedenti deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, nel caso dell'Imposta Comunale sugli Immobili entro trenta giorni dalla scadenza dell'acconto , una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
- ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione
- esposizione delle eccedenze compensate distinte per annualità
- affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

Articolo 20
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza o altro atto amministrativo che abbia accertato o confermato il diritto medesimo .

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. L'Amministrazione Comunale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 20 BIS
Interessi dovuti su versamenti. Rimborsi, rateazioni.

1 - La misura annua del tasso di interesse da applicare ai rapporti di imposta pendenti , relativamente a tutti i tributi comunali, è fissato nella stessa percentuale del tasso legale vigente alla data di approvazione del presente regolamento, ferma restando la possibilità di introdurre una maggiorazione del tasso legale fino a tre punti percentuali, in fase di accertamento.

2 - La misura del tasso di interesse da applicare ai tributi locali successivamente alla data di approvazione del presente regolamento è individuato nella stessa misura del tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

3 - In caso di emissione di avvisi di accertamento di importo superiore alla soglia di € 60.000,00 a titolo di maggiore imposta dovuta, in considerazione della gravità della violazione commessa dal contribuente e del conseguente danno arrecato al Comune, gli interessi sulla maggiore imposta dovuta dovranno essere irrogati nell'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 165 L. 296/2006, pari quindi al tasso di interesse legale da maggiorarsi per ciascun anno di tre punti percentuali.

4- La disposizione di cui al precedente comma 3) si applica a tutte le entrate tributarie dell'Ente. Eventuali previsioni contrastanti contenute nei regolamenti dei singoli tributi sono abrogate.

5 - Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, In caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica esclusivamente il tasso d'interesse legale, con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

Art. 21
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1 - Ad esclusione di quanto previsto da specifici regolamenti il versamento del tributo non è dovuto se inferiore a **€ 1,00**.

2 - In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il recupero del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, non superi **€ 12,00**. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'Art. 13 del D. Lgs. 472/97 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.

3 - Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

4 - Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a **€ 12,00** (compresi interessi).

5 - Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 23
Vigenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2019**.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta utile, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MASINARA MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALIGNANO ROSA LAURA

Per Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, li _____

Calignano Rosa Laura

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale,

Vista la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e Innovazione amministrativa ed Istituzionale n. 723/01 dell'8 novembre 2001, comunicata agli enti interessati che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della Legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della costituzione della Repubblica.

ATTESTA

Che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 21/04/2019

- per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 comma 4)
 per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 comma 3)

Dalla Residenza Comunale, li 11/04/2019

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/04/2019 al 26/04/2019 come previsto dall'art.32 comma 1, legge 18/06/2009 n.69, senza opposizioni o reclami.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Fogacci Simona

COMUNE DI CAMUGNANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Proposta del 27/03/2019

Delibera n. 8 del 27/03/2019

MODIFICA ARTICOLI REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE N.46 DEL 27/09/2017

Acquisito il parere di regolarità tecnica come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;

PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Data 27/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANTONELLI DENISE

Acquisito il parere di regolarità contabile come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;

PARERE di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME PAREREFAVOREVOLE

Data 27/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to MASINARA KATIA